



# Taviano

Città dei Fiori  
(Lecce – Italy)

**N°. 373 R. G. del 31/03/2020**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

### **08 SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

**N°. N. 23 Registro del Settore del 31/03/2020**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI EX ART. 28 CCNL 14.09.2000 A DIPENDENTE COMUNALE  
\*\*\*\*\*. SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE N. 1263/2014.**

**OGGETTO: Rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 a dipendente comunale \*\*\*\*\*.  
Sentenza Tribunale di Lecce n. 1263/2014.**

**SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  
Il Responsabile del Settore**

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** l'atto monocratico del Sindaco n. 6 del 09.04.2018, successivamente prorogato con decreto sindacale n. 2 del 07.03.2019, con il quale venivano attribuite al Funzionario Avv. Cinzia Palma tutte le responsabilità gestionali previste dalla legge e riferite al Settore Affari Legali e Contenzioso;

**CONSIDERATO** che, in attesa del decreto sindacale di attribuzione delle titolarità di posizioni organizzative, si opera in regime di *prorogatio*;

**VISTO** che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2020 si opera in regime di esercizio provvisorio;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

**PREMESSO:**

-che, con nota assunta al protocollo comunale n. 2707 del 01.03.2019, il sig. \*\*\*\*\*, dipendente comunale, ha chiesto, per il tramite del proprio difensore, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa- da questi affidata all'Avv. Mario Liviello, da Taviano, nel procedimento civile iscritto al n. 564/2014 definito, in primo grado, con sentenza n. 1263/2014 e, in fase di gravame, con sentenza n. 180/2019 nel quale è stato citato per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni di Responsabile \*\*\*\* e nell'espletamento delle proprie funzioni, all'esito del quale è stata rigettata la domanda attorea anche nei confronti del dipendente\*\*\*\* e del Sindaco p.t.\*\*\*\*\*;

-che lo stesso dipendente allegava alla suddetta nota la richiesta di pagamento dell'onorario formulata dal proprio legale di fiducia n. prot. 2707 del 01.03.2019, spese quantificate in € 21.764,65, nonché copia della sentenza civile del Tribunale civile n. 1263/2014;

-che a seguito di richiesta del competente servizio con comunicazione prot. 3722 del 22.03.2019 il dipendente in questione documentava le varie corrispondenze, in riferimento alle diverse fasi processuali, con l'amministrazione comunale in merito al comune gradimento del difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Mario Liviello;

-che a seguito di richiesta della scrivente indirizzata al dipendente \*\*\*\*\* veniva appunto chiesto, al fine di assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro ed immagine, di far rideterminare la nota spese mediante l'applicazione del criterio minimo piuttosto che medio di cui al DM n. 55/214;

-che con ulteriore nota dell'8.08.2019 è stata presentata a firma dell'Avv. Mario Liviello nota di riduzione dell'onorario nella misura complessiva di € 16.172,87 al lordo degli accessori di legge, limitatamente alla prima fase di giudizio definita con sentenza 1263/2014;

-che successivamente sentito il professionista questi riduceva ulteriormente l'importo nella misura di € 8.000,00 oltre accessori di legge e spese esenti;

-che con successiva comunicazione a firma del dipendente\*\*\*\*\*, acquisita al protocollo comunale al n. 3637 del 20.03.2020, questi sollecitava il pagamento di siffatte spese per essere stato sollecitato, a sua volta, dal legale di fiducia, riservandosi di produrre copia delle fatture emesse da quest'ultimo;

- che con ulteriore comunicazione a firma del dipendente\*\*\*\*\*, acquisita al protocollo comunale al n. 3874 del 30.03.2020, questi autorizzava l'ente comunale alla liquidazione direttamente sul conto bancario del legale di fiducia e secondo tre soluzioni rateali di pagamento, la prima immediatamente con l'adozione della presente determinazione, la seconda al 31.07.2020, la terza al 30.10.2020, riservandosi di produrre al competente servizio finanziario dell'ente copia delle fatture emesse dal proprio legale di fiducia;

## CONSIDERATO che:

\*l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 stabilisce che “*il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento [...]. In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa [...]*”;

\* la giurisprudenza in materia, nel delineare le condizioni di ammissibilità della normativa richiamata, ha precisato che: a) per poter obbligare l'ente locale all'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa nei confronti dei propri dipendenti, deve esserci una stretta connessione tra il procedimento civile e/o penale e la carica dell'ufficio rivestito dal dipendente locale ovvero che i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e, quindi, compiuti nell'assolvimento delle attività d'ufficio e/o dei suoi compiti istituzionali (*ex multis*, CGA sez. giurisd. 2.05.2011 n. 347; Cons. St. del 29.04.2005 n. 2041); b) in ogni caso, non deve sussistere conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente, ove lo stesso adempia ai compiti del suo ufficio (cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5986); c) il procedimento deve essersi concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena; d) il legale deve essere stato scelto, preventivamente, di comune gradimento e deve essere assente qualsivoglia dolo o colpa grave del dipendente;

\*che la giurisprudenza espressasi in materia ha chiarito come l'assunzione da parte dell'ente locale dell'onere relativo alle spese dell'assistenza legale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse al fine di assicurare una corretta e razionale amministrazione delle risorse economiche ed a tutela del proprio decoro e della propria immagine;

\*che, pertanto, l'ente prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, è tenuto a valutare la sussistenza di alcuni presupposti imprescindibili, ovvero sia la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi nonché la propria immagine, l'accertamento della diretta connessione del contenzioso processuale con la funzione espletata e con l'ufficio rivestito dal pubblico dipendente, l'assenza di possibile conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'ente e, infine, una sentenza di assoluzione con formula piena, che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

**VERIFICATI** tutti gli atti e documenti relativi al celebrato procedimento civile, trasmessi dal dipendente sig.\*\*\*\*\* per le necessarie e connesse valutazioni da parte di questo Ente, ovvero che: a) i fatti oggetto di contestazione in sede civile (quali definitivamente accertati in tale sede) sono stati posti in essere dal dipendente \*\*\*\*\* nell'esercizio delle proprie funzioni di Responsabile del \*\*\*\*\* e nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio; b) la vicenda giudiziaria riferita è direttamente connessa con la funzione rivestita, nell'occorso, dal dipendente\*\*\*\*\*; c) effettuata la necessaria valutazione ex post, non è ravvisabile alcun conflitto di interesse tra l'atto compiuto dal dipendente – accertato come compiuto nell'adempimento di obblighi imposti dalla legge – ed i fini istituzionali dell'ente; d) che, per detta ragione, è ravvisabile, altresì, il presupposto della esigenza di tutela dei diritti e degli interessi dell'ente, nonché della propria immagine, richiesto dalla normativa richiamata; e) che il giudizio civile si è concluso con il rigetto della domanda attorea nei confronti anche del dipendente\*\*\*\*\* e del Sindaco p.t, anche nella fase di gravame innanzi alla CdA di Lecce, decisa con sentenza passata in giudicato n. 180/2019;

**CONSIDERATO** che la richiesta di rimborso è stata avanzata dal dipendente \*\*\*\*\* all'esito del procedimento civile n. RG 20000349/2002 conclusosi, come detto, con sentenza di esonero di responsabilità -anche in fase di appello -nei confronti del dipendente \*\*\*\*\* e del Sindaco p.t. e che lo stesso ha tempestivamente notiziato l'ente dell'apertura del procedimento civile a suo carico come documentato con nota del 22.03.2019 n. prot. 3722, rispetto al quale la giurisprudenza maggioritaria si è espressa nel senso della rimborsabilità ex post delle spese dell'assistenza legale perché il diritto di difesa non può subire limitazioni alcune, purchè in presenza di una formula ampiamente assolutoria (TAR Abruzzo Pescara 7 marzo 1997 n. 108, TAR Venezia del 05.10.1999 n. 1505, Corte dei Conti sez. giurisd. Lazio sent.

13.07.2009 n. 1356, Corte dei conti sez. contr. Veneto, pareri 184 e 245/2012 e sez. giurisd. Puglia sent. 787/2012)

## CONSIDERATO

-che al fine di contemperare il diritto al rimborso spettante al dipendente con le imprescindibili esigenze di uso razionale e coerente delle risorse pubbliche è stato ritenuto opportuno chiedere la riduzione dei compensi professionali spettanti al legale incaricato e determinati nella misura di € 16.172,87;

-che, aderendo alla richiesta dell'Ente, la misura del rimborso richiesto all'Amministrazione locale per compenso professionale (ivi compresi IVA CAP e spese generali) è stata ridotta ulteriormente da € 16.172,87 ad € 8.000,00 oltre accessori di legge e spese esenti;

**RICHIAMATA** integralmente la delibera di G.C. n. 94 del 26.03.2020 con la quale è stata accolta la richiesta di rimborso avanzata dal dipendente comunale sig. \*\*\*\*\*, della somma di € 8.000,00 oltre accessori di legge e spese esenti, quale spesa per l'assistenza e la difesa legale nel procedimento civile iscritto al n. 20000349/2002 del Tribunale di Lecce e definito con sentenza n. 1263/2014, appellata e decisa con giudicato della CdA di Lecce n. 180/2019, nonché le note spese pervenute con le indicate rideterminazioni;

## DATO ATTO che:

- sussiste legittimazione ad emanare il presente atto
- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi
- non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento
- l'emanazione del presente provvedimento avviene nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché alle norme regolamentari applicabili;
- sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente

## DETERMINA

**DI RICHIAMARE** la premessa che costituisce motivazione del presente provvedimento;

**DI LIQUIDARE E PAGARE** in favore del dipendente comunale sig. \*\*\*\*\*, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Mario Liviello, la somma omnia di € 8.000,00, oltre accessori di legge e spese esenti (per € 497,56) secondo tre soluzioni di pagamento di seguito specificate mediante bonifico bancario sul conto bancario del legale di fiducia **IT95R0103079910000031816016**, giusta autorizzazione a firma del dipendente \*\*\*\* acquisita al protocollo comunale al n. 3874 del 30.03.2020, a titolo di rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 per la difesa assunta nel procedimento civile iscritto al n. 20000349/2002 del Tribunale di Lecce e definito con sentenza n. 1263/2014, appellata e decisa con giudicato della CdA di Lecce n. 180/2019, al quale è stato sottoposto per fatti verificatisi nell'esercizio delle proprie mansioni di Responsabile \*\*\*\* e nell'espletamento delle proprie funzioni ed all'esito è stata depositata sentenza di esonero responsabilità, anche in fase di gravame definita con sentenza CdA Lecce n. 180/2019;

**DI DARE ATTO** che la liquidazione della somma di € 8.000,00 (al netto degli accessori di legge e spese esenti) avverrà suddividendo l'importo in tre soluzioni, senza adozione di ulteriore determinazione, nel rispetto delle seguenti scadenze:

- la 1° rata immediatamente con la pubblicazione della presente determinazione;
- la 2° rata al 31 luglio 2020;
- la 3° rata al 30 ottobre 2020

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva sul cap. 5700 del bilancio provvisorio 2020;

**DI DARE ATTO** che la presente determinazione deve essere inserita sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Liquidazione e Pagamenti" ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

**DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Taviano.

**Il Responsabile del Settore  
Affari Legali e Contenzioso  
Avv. Cinzia Palma**

Comune di Taviانو  
Determinazione n. 373 del 31/03/2020  
Oggetto: Rimborsio spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 a dipendente comunale \*\*\*\*\*. Sentenza Tribunale di Lecce n. 1263/2014.  
Firmato da: Cinzia Palma

08

SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

N°. 23 Registro del Settore del 31/03/2020

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI EX ART. 28 CCNL 14.09.2000 A DIPENDENTE COMUNALE  
\*\*\*\*\*. SENTENZA TRIBUNALE DI LECCE N. 1263/2014.

### Attestazione Finanziaria e Contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno assunto con la presente determinazione che diviene esecutiva con la apposizione del presente visto. (Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

Capitolo	Articolo	Importo	Numero	Sub	Anno
5700	0	€ 12.170,52			

Taviano, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
TRIANNI Francesco

N°. 373 R. G. del 31/03/2020

08  
SETTORE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

---

N°. N. 23 Registro del Settore del 31/03/2020

OGGETTO: Rimborso spese legali ex art. 28 CCNL 14.09.2000 a dipendente comunale \*\*\*\*\*.  
Sentenza Tribunale di Lecce n. 1263/2014.

---

**Relata di pubblicazione**

Si certifica che copia della presente determinazione viene affissa all 'Albo Pretorio del Comune il 31/03/2020 per quindici giorni consecutivi.

Taviano, li 31/03/2020

**Responsabile settore AA.GG.**  
LUPO Marilena

---

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.*